

**Ordinanza  
concernente l'accesso alle professioni di trasportatore  
di viaggiatori e di merci su strada  
(OATVM)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9a capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009<sup>1</sup> sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS);

in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri),

*ordina:*

**Sezione 1: Oggetto**

**Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell'attestato di capacità professionale quale direttore di un'impresa di trasporti su strada nonché l'obbligo e il rilascio dell'attestato di conducente.

<sup>2</sup> L'autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:

- a. sono iscritte nel registro del commercio;
- b. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
- c. gestiscono un'azienda di trasporti in quanto enti di diritto pubblico.

<sup>3</sup> Per effettuare i trasporti conformemente all'Allegato 4 dell'Accordo sui trasporti terrestri non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.

<sup>1</sup> RS 744.10

<sup>2</sup> RS 0.740.72

## Sezione 2: Autorizzazione

### Art. 2 Prova dell'onorabilità

Per provare l'onorabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del gestore dei trasporti. L'estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

### Art. 3 Prova della capacità finanziaria

<sup>1</sup> La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 11 000 franchi per il primo veicolo e a 6000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante garanzia bancaria.

<sup>2</sup> Per provare la capacità finanziaria occorre presentare l'ultimo conto annuale, comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

- a. il bilancio d'apertura;
- b. un piano d'esercizio;
- c. attestazioni concernenti i crediti d'esercizio accordati all'impresa;
- d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell'impresa, in particolare i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà.

<sup>4</sup> I conti annuali o, all'occorrenza, il bilancio d'apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali.

<sup>5</sup> La garanzia bancaria deve garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell'autorizzazione di accesso.

### Art. 4 Prova della capacità professionale

<sup>1</sup> Per provare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:

- a. un certificato di capacità secondo secondo gli articoli 6 e 7;
- b. un attestato di capacità valido nell'UE;
- c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale» o «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale»;
- d. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica diplomato»;
- e. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

<sup>2</sup> Se il documento presentato è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l'accesso dell'impresa è limitato al settore corrispondente.

**Art. 5** Prove specifiche per il gestore dei trasporti

Le imprese che hanno un rapporto d'impiego o di mandato con un gestore dei trasporti devono allegare alla domanda per il rilascio di un'autorizzazione di accesso, oltre a quelli di cui agli articoli 2-4, i documenti seguenti:

- a. conferma del rapporto d'impiego o di mandato tra il gestore dei trasporti e l'impresa;
- b. convenzione concernente i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti;
- c. inventario delle altre imprese di trasporti su strada per le quali opera il gestore dei trasporti.

**Sezione 3: Ottenimento del certificato di capacità**

**Art. 6** Svolgimento dell'esame

<sup>1</sup> Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:

- a. Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG);
- b. Unione dei trasporti pubblici (UTP);
- c. Les Routiers Suisses.

<sup>2</sup> Queste associazioni elaborano un regolamento d'esame, il cui programma corrisponde all'Allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2009<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera.

<sup>4</sup> Il regolamento d'esame definisce anche l'esame semplificato e le condizioni d'ammissione a questo esame conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

<sup>5</sup> Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento, che dev'essere approvato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

<sup>6</sup> Il regolamento d'esame deve essere sottoposto all'UFT per approvazione.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

**Art. 7** Rilascio del certificato di capacità

- <sup>1</sup> Gli organizzatori degli esami comunicano all'UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l'esame.
- <sup>2</sup> L'UFT realizza i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.
- <sup>3</sup> Ritira i certificati di capacità ottenuti in modo illecito.
- <sup>4</sup> Tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.

**Sezione 4: Attestato di conducente**

**Art. 8** Obbligo

- <sup>1</sup> Chi effettua un trasporto su strada nell'ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi, necessita di un attestato di conducente dell'autorità competente.
- <sup>2</sup> L'attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata a questo scopo in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro.
- <sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può liberare dall'obbligo dell'attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.

**Art. 9** Rilascio e validità

- <sup>1</sup> L'UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:
  - a. sono titolari di un'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un'altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e
  - b. assumono o impiegano i conducenti in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro.
- <sup>2</sup> L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni; può essere rinnovato.

**Art. 10** Ritiro e rifiuto

- <sup>1</sup> L'UFT ritira l'attestato di conducente se l'impresa di trasporti su strada:
  - a. non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 9; o
  - b. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell'attestato.

<sup>2</sup> In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l'UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.

## **Sezione 5: Obbligo di recare con sé i documenti**

### **Art. 11**

<sup>1</sup> Una copia, certificata conforme dall'UFT o dall'autorità competente, dell'autorizzazione di accesso e l'attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario conformemente all'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>5</sup> sul trasporto di viaggiatori.

## **Sezione 6: Registro per la valutazione dell'onorabilità dei gestori dei trasporti**

### **Art. 12**          Dati per l'identificazione

Per identificare i gestori dei trasporti l'UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d'origine o di nascita e indirizzo nel registro per la valutazione dell'onorabilità dei gestori dei trasporti (art. 9a LPTS).

### **Art. 13**          Accesso mediante procedura di richiamo

<sup>1</sup> L'UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l'articolo 9a capoverso 3 LPTS, se le autorità stesse hanno comunicato all'UFT il punto di contatto designato a questo scopo.

<sup>2</sup> Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati dello SEE secondo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009<sup>6</sup>.

### **Art. 14**          Diritto d'accesso e di rettifica

Per richiedere l'accesso ai propri dati o la loro rettifica, si deve presentare domanda scritta all'UFT. Nella domanda occorre identificarsi.

<sup>5</sup> RS 745.11

<sup>6</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6 cpv. 2.

## **Sezione 7: Informazione delle autorità estere**

### **Art. 15**

Se un'impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori o di merci, l'UFT ne informa l'autorità competente all'estero nel caso in cui l'infrazione può comportare il ritiro dell'autorizzazione. L'informazione può avvenire per via elettronica.

## **Sezione 8: Disposizione penale**

### **Art. 16**

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non reca con sé i documenti seguenti:

- a. l'attestato di conducente;
- b. una copia certificata conforme dell'autorizzazione di accesso.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 17** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 1° novembre 2000<sup>7</sup> concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è abrogata.

### **Art. 18** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

<sup>7</sup> RU 2000 2890, 2003 2484, 2009 5959

